

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 giugno 2011

NUMERO AFFARE 01732 / 2011

OGGETTO:

Ministero dell'interno. - Richiesta di parere in merito alla trascrizione in Italia degli atti formati all'estero relativi ai cittadini stranieri (art. 19 del d.p.r. n. 396/2000) - possibilità di effettuare annotazioni.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 6165 del 20 aprile 2011 con la quale il Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giancarlo Montedoro;

premessso.

Con relazione trasmessa dal Ministro dell'interno al Consiglio di Stato è stato chiesto, sulla base di interpretazioni controverse intervenute in giurisprudenza, relativamente alla trascrizione in Italia, su base volontaria, di atti di cittadini stranieri formati all'estero, quale sia l'interpretazione da dare alla norma di cui all'art. 19 del d.p.r. n. 396 del 2000, ed, in particolare, se sia possibile, limitatamente ai soli casi relativi alle convenzioni matrimoniali, per le quali l'annotazione è obbligatoriamente prevista da una norma di legge per l'efficacia della convenzione matrimoniale, consentire l'annotazione di tali convenzioni sugli atti trascritti ai sensi di tale articolo 19 del d.p.r. n. 396 del 2000, fermo restando il regime vigente per tutti gli altri atti.

In caso di accoglimento di tale interpretazione, si chiede altresì se sia possibile, sempre e solo in tali casi, consentire anche il rilascio a terzi interessati della copia integrale contenente anche l'annotazione.

Considerato

L'art. 19 del d.p.r. n. 396 del 2000 consente l'annotazione, su base volontaria, degli atti formati all'estero, relativi a cittadini stranieri residenti in Italia, ma sull'interpretazione di tale norma, che mal si raccorda con il complessivo sistema dello stato civile, si sono posti problemi di coordinamento con le diverse previsioni vigenti in materia di annotazione relative al regime patrimoniale dei coniugi.

Il Ministero dell'interno ha interpretato la norma con circolare del 26 marzo 2001 n. 2, nel senso che essa consente solo ed esclusivamente una mera riproduzione dell'atto straniero in Italia, senza però conferire al medesimo il valore pubblicitario degli atti di stato civile, al solo fine di consentire allo straniero residente la possibilità di ottenere più facilmente eventuali copie dell'atto, senza doversi rivolgere al competente organismo estero.

In conseguenza di ciò la circolare:

- a) ha ritenuto impossibile integrare gli atti trascritti ai sensi dell'art. 19 apponendovi successivamente annotazioni. L'ufficiale dello stato civile può invece ritrascrivere *ex novo* lo stesso atto riportante l'annotazione già effettuata nel paese estero di provenienza secondo le norme colà vigenti;
- b) quanto all'individuazione degli "interessati" alla copia integrale dell'atto trascritto, ha ritenuto che siano solo i soggetti menzionati nell'atto;
- c) quanto poi alla trascrizione degli atti di cui all'art. 19, ha ritenuto che la stessa sia possibile senza un vaglio sulla conformità dei medesimi ai sensi dell'ordine pubblico internazionale;
- d) reca istruzioni affinché gli atti, seppur trasmessi agli uffici anagrafici ai sensi di legge, non siano poi utilizzabili per rilasciare certificazioni.

La peculiarità del regime di trascrizione in esame è fondata sul citato art. 19, comma 3, che prevede che l'ufficiale dello Stato civile possa rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.

Sia il Consiglio Nazionale del Notariato che alcune decisioni giurisprudenziali hanno ritenuto criticabile l'impostazione della circolare.

La relazione ripercorre le criticità evidenziate dalla giurisprudenza, che con alterne pronunce, prevalentemente sfavorevoli all'amministrazione, ha ritenuto che il termine trascrizione non possa che significare l'attribuzione alla stessa della tipica funzione pubblicitaria, cui consegue la possibilità di effettuare

le annotazioni previste dalla legge, dovendo limitarsi, al più, la funzione meramente riproduttiva alle sole trascrizioni di atti contrari all'ordine pubblico (limite previsto alla trascrivibilità di tali atti dall'art. 18 del d.p.r. n. 396 del 2000; ma invero riferibile agli atti formati all'estero che riguardino cittadini italiani o italiani e stranieri ossia matrimoni fra cittadini italiani o fra cittadini italiani e stranieri).

Il Consiglio di Stato ritiene che la piena equiparazione affermata dalla giurisprudenza civile fra ordinario regime della trascrizione degli atti di stato civile e regime in esame non emerga con chiarezza dalla normativa e che, in linea di principio, debba ritenersi condivisibile l'impostazione per la quale le trascrizioni ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 396 del 2000 sono meramente riproduttive di atti formati all'estero da stranieri residenti in Italia al fine di agevolarli nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi.

D'altra parte, non essendo prevista alcuna previa valutazione sul rispetto del limite dell'"ordine pubblico internazionale" relativamente agli atti riguardanti cittadini stranieri (ad es. rispetto al cosiddetto matrimonio poligamico contrario all'art. 86 del cod. civ.), ai fini di detta iscrizione non si ritiene che l'amministrazione possa scostarsi da tale prudente impostazione, fornita in linea di principio dalla circolare interpretativa MIACEL del 26 marzo 2001 n. 2/2001, ove il rilascio di copia integrale è stato consentito solo a favore dei soggetti menzionati nell'atto e non dei terzi.

Cionondimeno, anche per ragioni di semplificazione degli adempimenti procedurali ed al fine di tener conto di quanto emerso in giurisprudenza, si ritiene che l'articolo 19 del d.p.r. n. 396 del 2000 non debba essere interpretato nel senso che sia preclusa l'annotazione, in analogia con quanto avviene per la trascrizione avente efficacia piena, ad es. delle convenzioni matrimoniali, ma ciò sempre e solo in chiave di agevolazione dell'interesse dei cittadini stranieri residenti in Italia a disporre di copia integrale dei propri atti, senza doversi rivolgere ai competenti organismi esteri.

Quanto poi alla possibilità di consentire il rilascio della copia integrale a terzi interessati oltre che ai soggetti menzionati nell'atto, si rileva che l'art. 19, comma 3, del citato d.p.r. non osta a tale interpretazione, dovendosi quindi ritenere che la circolare MIACEL n. 2/2001 sia stata eccessivamente restrittiva in proposito.

Per giungere invece ad una piena equiparazione fra la trascrizione ex art. 19 del d.p.r. n. 396 del 2000 e la trascrizione ordinaria prevista per i cittadini, occorrerà, in futuro, introdurre un controllo di ordine pubblico sugli atti riguardanti gli stranieri residenti in Italia, come quello previsto dall'art. 18 del d.p.r. n. 396 del 2000 per gli atti formati all'estero riguardanti cittadini italiani; ma il tema si segnala, allo stato, solo come futuro possibile oggetto di interventi di riforma dell'ordinamento di stato civile.

P.Q.M.

Esprime parere nei sensi di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Giancarlo Montedoro

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO
Sabina Sgroi